SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

(107ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali » **(2207-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . . *Pag.* 1490
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1490

« Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno » **(2362)** (*D'iniziativa dei senatori Giancane ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 1491, 1492
ADAMOLI 1491
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1492
ZANNIER, *relatore* 1491

« Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navigabili di seconda classe » **(2366)** (*D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 1492
LOMBARDI 1492

« Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi » **(2381) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . . *Pag.* 1492
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 1492

« Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera » **(2404) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 1493, 1494
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 1494

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Asaro, Chiariello, Corbellini, Deriu, de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giorgetti, Guanti, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900) — 4

L O M B A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali » (2207-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Francesco Ferrari, se non si fanno osservazioni, farò io le sue veci.

La modifica apportata dalla Camera dei deputati consiste nell'aggiunta di una disposizione (l'attuale articolo 3) sulla quale, in verità, nutro qualche perplessità; infatti, mentre l'articolo 2 precisa che « il programma delle opere da eseguire è determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » e non si addentra in particolari, la nuova norma approvata dalla Camera dei deputati introduce una precisazione particolare che potrebbe dare adito a desideri e richieste da parte di altri soggetti. È evidente, a mio giudizio, ciò che una norma del genere può comportare: se ci mettiamo a fare una casistica, ciascuno di noi potrebbe suggerire aggiunte di ogni genere nel settore delle opere pubbliche.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non è una casistica riferita ai due miliardi. Si approfitta semplicemente di questo disegno di legge per far rientrare quanto previsto nel nuovo articolo 3 in un capitolo di bilancio che contiene in elenco anche il Policlinico di Messina. Oserei dire che si tratta di due provvedimenti diversi che, per economia di lavoro, sono stati riuniti.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura degli articoli 1 e 2 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 2.

Il programma delle opere da eseguire è determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4, ex articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzio-

ne di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Giancane ed altri: « Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno » (2362)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Giancane, Genco, Spasari e Ferrari Francesco: « Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno ».

Z A N N I E R , *relatore*. Desidero ricordare agli onorevoli senatori che l'esame di tale provvedimento fu rinviato prima delle ferie estive in relazione al parere contrario della 9ª Commissione, che porta la data del 25 luglio 1967, con l'intesa di riprendere la discussione alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

P R E S I D E N T E . Il parere della 9ª Commissione è del seguente tenore:

« La 9ª Commissione, preso in esame il disegno di legge n. 2362, presentato il 21 luglio 1967 e distribuito ai membri della Commissione oggi stesso 25 luglio, udita la relazione favorevole con riserve, ha espresso all'unanimità, escluso il relatore, parere negativo all'approvazione del disegno di legge in esame.

Il disegno di legge n. 2362 costituisce in realtà uno stralcio di un altro provvedimento-stralcio di riforma della legge urbanistica del 1942 con riferimento alle aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Ora, se deve essere favorito ed approvato ogni provvedimento diretto ad accelerare le procedure di attuazione dei piani di industrializzazione nel Mezzogiorno, è anche necessario che tali piani siano coerenti con il programma economico nazionale in fase di definitiva approvazione da parte del Parlamento.

Il concetto di « agglomerato » è concetto assai vago poichè non si comprende come esso si inserisca nelle zone di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 634, e sue modifiche.

La 9ª Commissione esprime il parere che questo disegno di legge debba essere respinto in quanto tale, pur dovendosi approvare il principio di accelerazione delle procedure di approvazione e di esecuzione dei piani di industrializzazione ».

Devo dire, a tale proposito, di nutrire delle perplessità per quanto concerne alcune osservazioni contenute nel suddetto parere, anche in considerazione del fatto che nel parere della 1ª Commissione non viene sollevata alcuna obiezione.

A D A M O L I . Desidero informare la Commissione che il Gruppo politico al quale appartengo dà a questo disegno di legge una importanza particolare. Pertanto, se si intende procedere nella discussione, preannuncio che chiederemo la rimessione in Assemblea del provvedimento in quanto, a nostro avviso, esso contiene orientamenti da valutare alla luce della programmazione. Questo l'ho voluto dire per lealtà verso i colleghi affinchè si rendano conto del nostro atteggiamento. Questo provvedimento, infatti, ricalca il concetto dei poli di sviluppo, verso i quali ripetutamente abbiamo assunto una precisa posizione politica. Mentre ci era sembrato che la programmazione tendesse a superare questa linea, ci troviamo invece ancora una volta di fronte ad un disegno di legge che ricalca una vecchia tesi, la quale — a nostro giudizio — è stata abbandonata persino da parte di larghi ambienti della maggioranza governativa.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sarebbe opportuno, allora, rinviare semplicemente la discussione di tale provvedimento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navigabili di seconda classe » (2366)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi, Bermani, Bussi, Poët, Torelli, Forma e Sibille: « Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navigabili di seconda classe ».

L O M B A R D I . Prima che venga aperta la discussione generale, vorrei pregare la Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi » (2381)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Giancane, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento in esame è inteso ad aggiornare i canoni di linee telefoniche ad uso privato e quelli per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi.

Il *quantum* di aumento dei canoni di cui si tratta è stato determinato sulla base delle variazioni tariffarie intervenute dal 1956 ad oggi per le conversazioni telefoniche interurbane distrettuali.

Con l'articolo 3 si prevede che per la futura revisione dei canoni in parola si provvederà con le modalità previste dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni.

All'articolo 4, infine, si stabilisce che, per esigenze di ordine contabile, il provvedimento entrerà in vigore dal 1° gennaio 1967.

Mi permetto, quindi, di raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento in questione.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Ringrazio il Presidente e raccomando anch'io alla Commissione di approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato di cui al primo comma dell'articolo 208 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilita in lire 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed in lire 2.000 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due.

Detto canone è raddoppiato per le lince telefoniche a servizio di linee elettriche e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnessi, sono soggette ad un canone annuo pari a lire 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui all'articolo precedente.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la futura revisione dei canoni di cui alla presente legge si provvederà con le modalità previste dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla normativa circa la autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera » (2404)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 219, 220, 221, 222 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 219. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati ».

Art. 220. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero ».

Art. 221. — « È consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, semprechè gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220 ».

Art. 222. — « Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o

altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, è punito con l'ammenda fino a lire 400.000.

Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione ».

Data l'assenza del relatore, senatore Genco, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione.

In sostanza, si tratta di un provvedimento inteso ad accelerare i tempi per l'inserzione dei numeri telefonici in guide, annuari, e via di seguito, per favorire l'azione degli operatori economici (soprattutto di quelli che agiscono nel settore turistico).

Ciò porta alla perdita di un'entrata da parte del Dicastero interessato di circa 400 mila lire all'anno, ma fa risparmiare una spesa di molti milioni per la riscossione ed elimina la remora di molti mesi di attesa per l'autorizzazione da parte delle categorie interessate.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Raccomando vivamente alla Commissione di voler approvare questo provvedimento per le ragioni esposte dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

A pag. 1493, prima colonna, dopo le parole: « Art. 4 - La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967 », aggiungere le altre: « Propongo di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: "La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967". Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta. (*È approvata*) ».